

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Abusi nella Chiesa: cosa migliorare?

È noto che la nostra Costituzione cantonale (art. 24) prevede che tanto la Chiesa cattolica apostolica romana quanto la Chiesa evangelica riformata abbiano la personalità di diritto pubblico e si organizzino liberamente. È altresì vero che vi sono, nel corpus giuridico cantonale, delle leggi cantonali sulle Chiese (RL191.100: sulla Chiesa cattolica; RL 192.100 sulla Chiesa evangelica). Entrambe prevedono e contengono normative simili quali il fatto che, pur essendo autonome in quanto corporazioni di diritto pubblico, questa libertà si espleta nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi (art. 1). Entrambe prevedono addirittura – per rispetto più che deferenza - un obbligo per il procuratore pubblico di notificare al Vescovo (art. 7), risp. al presidente del Consiglio sinodale (art. 5a), al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico/pastore/diacono quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione. Va da sé che dovendosi le Chiese attenere alla Costituzione e alle leggi svizzere e cantonali, dovrebbe valere anche il contrario, ovvero la segnalazione al procuratore pubblico dei casi di sospetto di reato. Entrambe le Chiese possono e sono finanziate, non solo ma anche, tramite sussidi e contributi di Enti pubblici (cfr ad es. artt. 6 e 20 della Legge sulla Chiesa cattolica), quindi, possono anche essere chiamate a render conto dell'uso dei mezzi finanziari messi a disposizione dagli Enti pubblici.

Le chiese hanno poi anche degli Statuti (RL 191.115 quello diocesano; RL 192.115 quello della Chiesa evangelica riformata) che ne disciplinano ad es. gli organi e le competenze. Vi sono organi e competenze in particolare per la tutela dei conti e dei beni (immobili, mobili e materiali) della Chiesa e delle parrocchie (cfr. art. 18 e 23 Legge sulla Chiesa cattolica), vi sono organi con competenze per la nomina di commissioni speciali e di controllo, per l'emanazione di regolamenti speciali (cfr. ad es. art. 17 dello Statuto della Chiesa evangelica). Ad es. ma non solo per la gestione finanziaria. Minor attenzione appare essere dedicata alla tutela e garanzia di salvaguardia del bene personale, psicofisico, umano dei fedeli e dei loro diritti.

Lo Statuto diocesano (RL 191.115) dedica il seguente capitolo ai diritti e doveri dei fedeli

7. Tutti i fedeli partecipano alla vita della Chiesa ai sensi dei cann. 208-223 (diritti e obblighi di tutti i fedeli) e dei cann. 224-231 (diritti e obblighi dei fedeli laici).

In questa sede si ricordano:

a) il diritto e dovere di manifestare all'autorità competente il proprio pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa (cfr. can. 212 § 3);

b) il diritto di promuovere e sostenere l'attività pastorale anche con proprie iniziative (cfr. can. 216);

c) l'obbligo di sovvenire alle necessità finanziarie della Chiesa e di promuovere la giustizia sociale (cfr. can. 222 § 1 e § 2);

d) l'obbligo di tener conto, nell'esercizio dei propri diritti, del bene comune della Chiesa, come pure dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri (cfr. can. 223 § 1).

Orbene, è ormai noto il risultato dello studio dell'Università di Zurigo sugli abusi sessuali nella Chiesa (segnatamente cattolica). A parte manifestare la più grande e umana solidarietà verso le circa 1000 vittime degli ultimi decenni ("note" e quelle purtroppo non note), per fenomeni omertosi dentro e fuori le chiese e per archivi bruciati appositamente e quindi vergognosamente, sta di fatto che l'operazione di outing, le ricerche commissionate, i mea culpa e le dichiarazioni di sconcerto e spavento – tanto più se espresse dalla chiesa verso sé stessa – non possono bastare.

Evidentemente le leggi e gli statuti di cui sopra non sono bastati ad evitare quanto successo. Negli ultimi anni la società e la politica hanno accentuato la sensibilità verso questi temi. Come si richiedono, con forza e perseveranza interventi e misure atte ad evitare tali episodi nell'amministrazione pubblica, nel mondo della scuola e dello sport – quando non quello delle famiglie stesse -, anche in quello delle chiese dev'essere legittimo imporre - senza altra omertà e buonismo - delle raccomandazioni se non delle misure organizzative e di controllo indipendenti dal momento che i sistemi interni a queste corporazioni di diritto pubblico non hanno manifestamente funzionato ed hanno anzi permesso di nascondere ed occultare fatti di rilevanza penale a danno di esseri umani che andavano invece tutelati. D'altro canto, il fenomeno era noto già da decenni a livello internazionale nel mondo delle Chiese, quindi i campanelli d'allarme avrebbero potuto e dovuto suonare ben prima del mandato conferito all'Università di Zurigo.

Ciò premesso, riservandoci di proporre se del caso iniziative legislative elaborate (in aggiunta a quella recente della collega Lara Filippini UDC contro gli archivi segreti e per l'obbligo di conservazione degli stessi) e senza lanciarsi in richieste di CPI, ci limitiamo per ora a porre le seguenti domande al Governo quale interlocutore delle Chiese:

1. Se ha avuto modo di ricevere formalmente dalla Diocesi, risp. se intende chiederne copia, del Rapporto dell'Università di Zurigo sul tema in oggetto?
2. Se tenuto conto di quanto emerso da questo Rapporto, il Consiglio di Stato ritiene di prendere contatto con i rappresentanti delle Chiese per intavolare un dialogo e stabilire una road map sul da farsi?
3. Se ritiene di condividere la necessità di porre mano alle leggi e/o regolamenti sulle Chiese, in particolare, ma non solo, sull'obbligo di immediata segnalazione alle competenti autorità giudiziarie onde evitare favoreggiamenti, complicità, inquinamento di prove?
4. Condivide l'idea che l'autonomia delle Chiese vada su questi temi supervisionata e non possa essere lasciata alla ricerca di soluzioni ancora gestite internamente dalle stesse?
5. È dell'avviso per esempio di prevedere:
 - La costituzione di commissioni etiche e/o di controllo indipendenti
 - L'introduzione di Direttive, mutatis mutandis, quali quelle relative alle "*molestie psicologiche, sessuali e le discriminazioni*" vigenti nell'amministrazione, risp. quelle del 13.6.2023 emanante dal DECS per i comportamenti inadeguati in ambito scolastico?
 - L'istituzione di call center esterni alle Chiese per le vittime, call center la cui credibilità sia garantita a beneficio di chi vorrà segnalare abusi
 - L'obblighi di seguire corsi di formazione e sensibilizzazione sul tema in oggetto per sacerdoti e diaconi, risp. e soprattutto di gestione di queste tipologie di casi da parte dei superiori gerarchici e/o dei Consigli parrocchiali
 - Raccomandazioni per migliorare la selezione e la gestione dei dossier di valutazione periodica delle risorse umane quali quelle adottate, risp. richieste di recente all'amministrazione cantonale nonché nei settori scolastici e sportivi